

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO CONTE

La seduta comincia alle 13,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, di cui dispongo l'attivazione.

Discussione della proposta di legge Mogherini Rebesani ed altri: Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 5407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mogherini Rebesani ed altri: « Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge.

Sulla predetta proposta sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Essendo stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge,

ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a tale richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di ieri, il trasferimento di sede della proposta, che risulta ora assegnata in sede legislativa alla VI Commissione.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

FEDERICA MOGHERINI REBESANI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame intende impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di submunizioni a grappolo da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Avendo illustrato nel dettaglio la proposta di legge nel corso dell'esame in sede referente, mi limiterò, in questa sede, a esporne il contenuto in maniera sintetica, richiamando, per il resto, le considerazioni già svolte nella seduta del 24 ottobre 2012.

Innanzitutto, mi preme sottolineare che la proposta segue una linea di piena continuità e coerenza con le scelte già compiute dal Parlamento italiano — il quale ha ratificato la Convenzione di Oslo con legge n. 95 del 2011 —, nonché con molte iniziative analoghe di altre Assemblee parlamentari. Essa si ispira ai principi umanitari che da sempre caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale e che, anche attraverso le convenzioni internazionali, sono stati adottati da gran parte dei Paesi democratici.

In particolare, l'articolo 1 vieta a tutti gli intermediari abilitati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione,

stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, secondo le definizioni recate dall'articolo 2.

Gli articoli 3 e 4 individuano i compiti della Banca d'Italia in relazione ai divieti posti dalla proposta di legge.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Banca d'Italia emani apposite direttive per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 prescrive che, entro lo stesso termine, la Banca d'Italia istituisca l'elenco delle società operanti nel settore di mine, submunizioni e munizioni, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

L'articolo 4 prevede, in tale ambito, che la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto del divieto posto dall'articolo 1, può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, effettuare verifiche presso le loro sedi.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni, prevedendo sanzioni sia nei confronti della persona giu-

ridica (intermediario) che eroga il finanziamento, sia nei confronti delle persone fisiche che vi svolgono funzioni apicali; per queste ultime sono previste sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo.

VIERI CERIANI, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor presidente, mi riservo di intervenire eventualmente nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo quindi di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 18 dicembre prossimo, nel corso della quale si passerà alla votazione degli articoli e alla votazione finale della proposta di legge.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
il 15 febbraio 2013.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

